

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1960

(42^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE

INDICE

Disegni di legge:

«Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale» (747) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 503, 511, 512, 513
BUSONI	507, 512, 513
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	509, 511, 512
PESSI	505, 506, 507, 509, 511, 512, 513
PICARDI, <i>relatore</i>	503, 506, 507, 513
TESSITORI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	507, 509, 511, 512
ZOTTA	508, 509

«Riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio» (1010) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	496, 500
BUSONI	498
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	497, 498
PAGNI, <i>relatore</i>	496, 498, 499
TESSITORI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	499

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Busoni, Ferrari, Lepore, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Zampieri e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Caruso, Gianquinto, Molinari e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Marabini, Boccassi, Turani e Simonucci.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraudo, per le finanze Pecoraro, per l'industria e il commercio Micheli e per il turismo e lo spettacolo Semeraro.

PICARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio » (1010)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio ».

P A G N I, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le ragioni che hanno determinato la presentazione dell'emendamento da me proposto sono state esposte nella precedente seduta. Ritengo che il suddetto emendamento risponda a criteri di equità e che venga incontro ad una legittima aspirazione di un gruppo non trascurabile di dipendenti del Ministero dell'industria e commercio.

La possibilità di accedere alla carriera direttiva rappresenta un riconoscimento morale atto a valorizzare l'opera del personale periferico della attuale carriera di concetto, in analogia a quanto è stato fatto per il personale periferico di altre Amministrazioni.

Non si tratta, quindi, di costituire un precedente, ma di prendere un provvedimento conseguente ad altri già adottati in casi analoghi, per i quali non esisteva — per di più — la giustificazione che ha motivato la presentazione dell'emendamento in esame.

Infatti la soppressione del ruolo ispettivo minerario (istituito nel 1958 per riconosciute esigenze di servizio) non sopprime le relative funzioni, che devono essere svolte da personale particolarmente idoneo.

L'impossibilità di accedere alla carriera direttiva finirebbe per allontanare gli elementi migliori e più preparati con evidente danno per l'Amministrazione. Ciò era stato riconosciuto fino dal 1951 con l'ordine del giorno approvato in proposito dalla Camera dei deputati e citato nella mia relazione. Mi si permetta di richiamare brevemente qualche altro precedente, e poi mi rimetterò a quanto il Sottosegretario per l'industria e il commercio dichiarerà.

Con la legge mineraria del 1927, furono fissati particolari compiti di carattere tecnico ed amministrativo per la disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere.

Detti compiti si sono ulteriormente accentuati, presso gli Uffici periferici delle miniere, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, numero 620, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio, in quanto sono stati ai suddetti Uffici devoluti tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alle concessioni, per minerali di interesse locale.

Relativamente poi alla nuova disciplina sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, stabilita dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6, è il caso di accennare che le istanze di permessi di ricerca e di concessione richiedono un'istruttoria amministrativa particolarmente delicata, in quanto rivolta ad accertare, oltre che la regolarità degli atti, la capacità economica delle imprese e gli eventuali rapporti di interesse dei richiedenti fra loro e con terzi già titolari di permessi e concessioni, ai fini dei limiti di estensione previsti dalla legge per ovviare ad accaparramenti monopolizzatori.

Il controllo dell'avvenuto pagamento dei diritti annui, i computi ed i controlli relativi alla corresponsione delle *royalties* nelle misure prestabilite, la determinazione del prezzo medio realizzato dal concessionario, in caso che venga domandata la corresponsione in valore anziché in prodotto, la devoluzione delle quote parti alle Regioni nei casi previsti dalla legge, richiedono l'intervento di funzionari amministrativi; così come gli esperimenti di pubblici incanti per la concessione di aree riservate allo Stato, la trattazione dei ricorsi e controversie, le questioni fiscali e di franchigia doganale.

Col 1° gennaio 1960, sono entrate in vigore le nuove norme di polizia delle miniere e delle cave; si tratta di un vero e proprio codice di polizia mineraria, che consta di ben 693 articoli. Data la molteplicità dei problemi giuridici relativi, è indispensabile che accanto ai tecnici operino funzionari amministrativi, che dispongano di qualificata preparazione giuridica ed economica.

Come si è accennato, la materia mineraria implica un'attività di carattere tecnico che si conclude in atti e provvedimenti amministrativi, sinora necessariamente svolti da molti anni sia al centro che in periferia dal personale del ruolo amministrativo della carriera di concetto, con compiti e funzioni analoghi a quelli della carriera direttiva. Sta di fatto che, allo scopo di colmare la mancanza, da tempo avvertita, nell'ambito dei servizi minerari di un nucleo di funzionari particolarmente specializzati nel campo della legislazione mineraria e petrolifera, è stato istituito, con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, il ruolo ispettivo minerario della carriera direttiva, ruolo ancora vacante nei gradi iniziali, in quanto il bando di concorso a dodici posti di ispettore aggiunto non ha avuto attuazione.

Ora, in sede di riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, intendendo sopprimere il ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere, appare quanto mai necessario ed opportuno, nell'interesse del servizio ed in subordinata per legittima aspettativa degli impiegati della carriera di concetto, istituire i ruoli della carriera speciale direttiva e di concetto del Corpo delle miniere, allo scopo di mantenere i compiti e le funzioni a carattere periferico che dovevano essere disimpegnati dal soppresso ruolo ispettivo minerario.

Per queste ragioni ho ritenuto doveroso richiamare qui, in sede di discussione del riordinamento dei ruoli organici, l'attenzione della Commissione sopra un argomento che non poteva essere trascurato, ed ho proposto un emendamento aggiuntivo che tende ad eliminare una dannosa sperequazione.

Dichiaro, tuttavia, di rimettermi a quanto, in proposito, sarà proposto dal rappresentante del Governo, che ha cortesemente aderito a prendere in esame la questione.

M I C H E L I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto esprimere il mio ringraziamento al senatore Zotta e al ministro Tessitori per la posizione da loro presa nella precedente

seduta nei confronti dell'emendamento proposto dal relatore: il senatore Zotta richiamando l'attenzione della Commissione sull'opportunità di esaminare accuratamente il suddetto emendamento e invitando il Governo a fare lo stesso e il ministro Tessitori richiedendo il rinvio della discussione appunto allo scopo di approfondire l'esame dell'emendamento medesimo.

Il ministro Colombo, da me interpellato, aveva dichiarato di non opporsi alla presa in considerazione dell'emendamento aggiuntivo, anche per venire incontro alla cortese insistenza del senatore Pagni che con tanto calore aveva sostenuto la tesi della sua proposta.

Ora, dopo aver esaminato a fondo la questione, il Ministro dell'industria sarebbe giunto ad una conclusione negativa nei confronti dell'emendamento proposto dal relatore per le ragioni che ora brevemente riassumo.

Il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 1, la fusione del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e di quello del personale direttivo ispettivo delle miniere; non è prevista invece la fusione del ruolo amministrativo della carriera di concetto del Corpo delle miniere col ruolo amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

Se si accogliesse l'emendamento proposto dal relatore, si manterrebbe in vita un ruolo di carriera direttiva a sè stante per il Corpo delle miniere, il che frustrerebbe certamente il principio unitario che ha ispirato il disegno di legge, che tende ad unificare la funzione amministrativa direttiva. A ciò si aggiunga che un ruolo speciale della carriera direttiva nel quale dovrebbe essere trasformato, sia pure in parte, l'esistente ruolo di concetto del Corpo delle miniere non si giustifica, perchè il personale appartenente a tale ruolo di concetto non esercita di fatto funzioni proprie della carriera direttiva.

C'è inoltre un'altra osservazione da fare. La presenza nei distretti minerari di funzionari cui fosse riconosciuta la appartenenza alla carriera direttiva creerebbe situazioni di disagio, di disparità nei confronti dei capi dei distretti minerari stessi, i quali in molti casi potrebbero appartenere ad un grado gerarchico inferiore. Ne verrebbe di conseguen-

za danneggiata la funzionalità dei distretti minerari.

Infine, le carriere speciali previste dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, articoli 195 e seguenti, rispondono a determinate esigenze di inquadramento, e la loro estensione ad altre situazioni non è giustificata. Nè è ammissibile in via generale che funzionari appartenenti a carriere di concetto vengano trasferiti a carriere direttive, perchè ciò rappresenterebbe una diversità di valutazione nei confronti di coloro che nelle carriere direttive sono entrati sostenendo regolari concorsi per i quali sono richiesti adeguati titoli di studio.

Concludendo, nell'attuale situazione dell'assetto dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio non è possibile accogliere la proposta del relatore. Tale emendamento aggiuntivo esula completamente dal ristretto concetto della fusione dei ruoli, che è il motivo ispiratore del presente disegno di legge. La posizione dei funzionari della carriera di concetto amministrativa del Corpo delle miniere tutt'al più potrebbe essere riconsiderata in un futuro riassetto generale dei ruoli del Ministero.

A me dispiace dare una risposta negativa al relatore, anche perchè egli con tanto calore ha sostenuto la tesi del suo emendamento. Penso però che se egli potesse ritenersi soddisfatto delle conclusioni cui è giunto il Ministero, che considera con particolare interesse il problema e si riserva di esaminarlo in sede e al momento opportuni, io pregherei senz'altro la Commissione, data l'urgenza della materia, di approvare il disegno di legge così come è stato presentato.

P A G N I , *relatore*. Non sono completamente d'accordo con quanto ha affermato il Sottosegretario, che cioè il personale sul quale io ho richiamato l'attenzione della Commissione non esercita di fatto funzioni direttive. Ho qui un lungo elenco delle funzioni esercitate in periferia da questo personale e tra queste ve ne sono alcune che sono essenzialmente di carattere direttivo.

Io non insisto sulla mia proposta dal momento che ho dichiarato di rimettermi alla

parola del Sottosegretario. Desidero però invitare il Governo ad impegnarsi a considerare la posizione dei funzionari della carriera di concetto amministrativa del Corpo delle miniere nel futuro riassetto generale dei ruoli del Ministero che è stato preannunciato dall'onorevole Sottosegretario. Gradirei in merito esplicite assicurazioni da parte del rappresentante del Governo.

M I C H E L I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ho già dichiarato che il Ministero si riserva di esaminare il problema prospettato dal senatore Pagni al più presto possibile e al momento opportuno.

P A G N I , *relatore*. Ritiro l'emendamento proposto e raccomando l'approvazione del disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

B U S O N I . Forse possono sembrare superflue le mie osservazioni dopo la dichiarazione del relatore di ritirare l'emendamento da lui proposto. Ritengo tuttavia opportuno far presente che noi saremmo stati favorevoli all'emendamento aggiuntivo, in quanto i ruoli delle carriere speciali sono stati già attuati, come è stato osservato dal relatore in una seduta precedente, nei ruoli periferici di diverse Amministrazioni. Ne ho qui un elenco: Ministero del tesoro: ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze; ruolo degli uffici provinciali del tesoro. Ministero delle finanze: ruolo dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette; ruolo dell'amministrazione delle tasse; ruolo dell'amministrazione delle dogane. Ministero dell'interno: ruolo della carriera di ragioneria delle prefetture. Anche di recente, e precisamente con legge 29 giugno 1960, n. 650, è stato istituito il ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dei provveditorati agli studi. È da ricordare inoltre che, in merito al problema del personale a cui si riferisce l'emendamento presentato dal senatore Pagni, il 2 giugno 1951 la Commissione competente della Camera, in sede legislativa, approvò un ordine del giorno col quale si invitava il Governo « ad assicurare ai funzionari di tale

Amministrazione (ruolo amministrativo del gruppo B del Corpo delle miniere) che disimpegnano mansioni particolarmente delicate il legittimo sviluppo di carriera in uno speciale ruolo di gruppo A, analogamente a quanto già avviene in altri Ministeri». L'emendamento proposto dal relatore tendeva quindi a dare finalmente attuazione ad un invito formulato dalla Commissione competente della Camera fin dal 1951!

Per questi motivi noi saremmo stati favorevoli all'emendamento e ci associamo pertanto al nuovo invito rivolto al Governo di provvedere al più presto nel senso desiderato.

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. L'invocare l'ordine del giorno del 2 giugno 1951, come ha fatto il senatore Busoni, è legittimo, ma faccio presente che il suddetto ordine del giorno è superato in quanto la legge fondamentale sullo stato giuridico dei dipendenti dallo Stato reca la data del 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto riguarda i precedenti che sono stati invocati in sede di discussione circa la esistenza di carriere speciali presso altri Ministeri, debbo far presente un particolare e cioè che per il Ministero del tesoro, per il Ministero delle finanze e per il Ministero dell'interno si sono mantenute le carriere speciali in considerazione del fatto che, con il precedente ordinamento gerarchico dell'Amministrazione, già vi esistevano due ruoli: ruolo di gruppo A, carriera direttiva, e ruolo di gruppo B.

Il legislatore, che ha dovuto legiferare sulla base della legge delega, evidentemente è partito dal concetto che per le Amministrazioni e per i gruppi di dipendenti statali, di cui ci stiamo occupando, si dovesse considerare come un diritto acquisito quello di mantenere la possibilità di carriere speciali, le quali determinano (come ha molto chiaramente spiegato il Sottosegretario onorevole Micheli) la possibilità di passaggio dalla carriera di concetto alla carriera direttiva.

Se poi, nel caso concreto, questi dipendenti del Ministero appartenenti al Corpo delle miniere esercitano o meno di fatto funzioni direttive anzichè soltanto giuridicamente funzioni di concetto, io non contesto per il mo-

mento. Siccome, però, il Sottosegretario Micheli ha dichiarato che il Ministero dell'industria e commercio sta elaborando un suo schema di disegno di legge per il riordinamento del personale dipendente dal Ministero stesso, a me pare che in quella sede, eventualmente, bisognerà approfondire, in base a dati di fatto incontrovertibili, se le funzioni esercitate dagli impiegati di cui trattasi siano o no da ritenersi funzioni a carattere direttivo o semplicemente di concetto.

Per le suddette considerazioni, quindi, ritengo che ci si debba dichiarare contrari all'emendamento presentato e poi ritirato dallo stesso relatore.

Desidero solo sottolineare che l'invocazione dei precedenti esistenti non è sufficiente a convincere il Ministero competente sulla opportunità o meno dell'emendamento. Debbo far presente, inoltre, ai colleghi della Commissione un'altra osservazione e cioè che noi creeremmo un precedente al quale potrebbero riferirsi tutte le altre Amministrazioni.

P A G N I, *relatore*. È già stato creato presso altri Ministeri!

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sono precedenti diversi!

Non dobbiamo snaturare quelli che sono i principi basilari, fondamentali perchè di rilievo costituzionale, contenuti nelle norme del decreto presidenziale del 10 gennaio 1957, n. 3; perchè se cominciamo a distanza di soli tre anni a modificare nella sostanza quella che è l'ossatura della organizzazione dei dipendenti statali, quel decreto presidenziale fra poco tempo sarà completamente modificato e sarà come una legge non attuale.

Ho voluto esprimere questa mia opinione perchè il problema è molto serio e come legislatori dobbiamo pur considerarlo anche per le conseguenze di carattere finanziario, perchè il passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva importa una modificazione di coefficienti e quindi un aumento di onere finanziario che dovremmo tenere presenti.

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)42^a SEDUTA (5 ottobre 1960)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il ruolo organico ordinario del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, di cui al quadro 16/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, modificato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e quello del personale

della carriera direttiva del ruolo ispettivo minorario, di cui al quadro 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, sono sostituiti dal ruolo organico stabilito dal quadro primo della Tabella 1 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente comma è collocato nella corrispondente qualifica del ruolo organico stabilito dal quadro primo della Tabella 1 allegata alla presente legge, prendendovi posto secondo l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

Do subito lettura del Quadro 1° della Tabella 1, allegata al disegno di legge:

TABELLA 1

CARRIERA DIRETTIVA

Quadro 1°

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	5
670	Ispettori generali	13
500	Direttori di divisione	37
402	Direttori di sezione	43
325	Consiglieri di 1 ^a classe	118
271	Consiglieri di 2 ^a classe	
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		216

Al Quadro 1° della Tabella 1 è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ed elevare l'organico dei Direttori generali da 5 a 6 e, conseguentemente, il totale dei posti in organico da 216 a 217.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il Quadro 1° della Tabella 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)42^a SEDUTA (5 ottobre 1960)

Art. 2.

Il ruolo organico del personale della carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale, di cui al quadro 16/a allegato al

decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal ruolo organico stabilito dal quadro secondo della Tabella 1 allegata alla presente legge.

Do lettura del Quadro 2° della Tabella 1, allegata al disegno di legge:

Quadro 2°

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	1 (a)
500	Esaminatori capi	2 (b)
402	Esaminatori superiori	4
325	Primi esaminatori	15
271	Esaminatori	
229	Vice esaminatori	
		22

(a) oltre 1 posto in soprannumero.

(b) 1 posto di coefficiente 500 va tenuto scoperto fino a quando non sarà assorbito il posto in soprannumero nel coefficiente 670.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti la Tabella 1 nel suo complesso.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Il ruolo amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e quel-

lo della Proprietà intellettuale, di cui al quadro 34/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dal ruolo organico stabilito dalla Tabella 2 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente comma è collocato nella corrispondente qualifica del ruolo organico stabilito dalla Tabella 2 allegata alla presente legge, prendendovi posto secondo l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

Do lettura della Tabella 2, allegata al disegno di legge:

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)42^a SEDUTA (5 ottobre 1960)

TABELLA 2

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Segretari capi	1
402	Segretari principali	3
325	Primi segretari	9
271	Segretari	14
229	Segretari aggiunti	23
202	Vice segretari	
		50

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Il ruolo organico del personale d'ordine della carriera esecutiva dell'Amministrazione

centrale di cui al quadro 54 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e quello della carriera del personale ausiliario addetto agli Uffici della amministrazione centrale, di cui al quadro 74 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle Tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.

Do lettura della Tabella 3, allegata al disegno di legge:

TABELLA 3

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO AMMINISTRATIVO - PERSONALE D'ORDINE

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Archivisti capi	14
229	Primi archivisti	38
202	Archivisti	49
180	Applicati	113
157	Applicati aggiunti	
		214

La metto ai voti.

(È approvata).

Do lettura della Tabella 4, allegata al disegno di legge:

TABELLA 4

CARRIERA AUSILIARIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1
173	Commessi	5
159	Uscieri capi	27
151	Uscieri	48
142	Inservienti	
		81

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 4, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » (747)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PICARDI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Presidenza del Consiglio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica nonché di quella relativa ai Servizi dello spettacolo, esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale di ruolo, si avvalgono dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.

Sin dal periodo prebellico si è fatto ricorso alla forma dell'incarico ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, che non costituiva alcun rapporto di impiego e lasciava all'Amministrazione la facoltà di avvalersi, a carattere continuativo, dell'opera del personale incaricato, senza fissare limitazioni alla durata dell'incarico. Ora, per il disposto dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, tali incarichi non possono essere mantenuti con carattere di

continuità e comunque non possono essere rinnovati per più di due volte.

È necessario sanare la situazione di una categoria di personale che finora è rimasto privo anche di assistenza previdenziale.

Il personale si è lamentato della propria situazione ed anche sulla stampa sono apparsi articoli nei quali si reclama una certa disciplina giuridica al riguardo.

Il Governo, a suo tempo, si è preoccupato di presentare al Parlamento il presente disegno di legge, il quale tende a risolvere legislativamente una particolare esigenza della pubblica Amministrazione introducendo provvidenze di carattere speciale a favore della categoria in argomento.

La Commissione finanze e tesoro, in un parere espresso in data 18 novembre 1959, rilevò che nel disegno di legge in esame si ravviserebbe innanzi tutto una deroga al principio generale che gli organici del personale debbono essere stabiliti per legge e alla disciplina sugli incarichi a persone specializzate estranee all'Amministrazione.

Tale osservazione non ha ragione di esistere, in quanto non si tratta della costituzione di un organico nel senso tecnico della parola ma semplicemente di dare una sistemazione, attraverso la legge, ad un personale specializzato che, in molti casi, non possiede neppure un titolo di studio per poter accedere regolarmente ad una carriera come avviene nelle altre Amministrazioni dello Stato.

In Italia si sono effettuate radiotrasmissioni per l'estero in 32 lingue; pertanto la Pubblica amministrazione ha necessità di avvalersi dell'opera di personale specializzato per poter far fronte alle esigenze determinate da servizi di istituzione recentissima propri di tutti gli Stati moderni e non previsti quindi dai correnti ordinamenti.

Il disegno di legge provvede alla sistemazione del personale in discussione con la concessione di un contratto triennale in considerazione della necessità di rendere possibile un migliore adeguamento dei servizi ai mutamenti determinati dalla contingenza politica, dato che si tratta di servizi strettamente legati ai rapporti internazionali.

È stata avanzata qualche perplessità anche sulla difficoltà di attuare un saggio criterio di controllo amministrativo sull'impiego del personale in questione.

Al riguardo faccio presente che il personale di fatto già esiste e presta la sua opera per il normale funzionamento dei servizi; il presente disegno di legge, inoltre, all'articolo 14 stabilisce un limite massimo annuale di spesa entro il quale si dovranno fissare, ai sensi dell'articolo 4, i contingenti numerici di personale stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei Consigli di amministrazione e con decreti interministeriali da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro.

Infine, le assunzioni non hanno luogo per mera discrezionalità, ma in base a requisiti predeterminati per ciascuna categoria e accertati dall'Amministrazione, nonchè su proposta di una speciale Commissione.

Inoltre appare evidente, dal successivo parere espresso, in data 7 luglio 1960, dalla Commissione finanze e tesoro, che le obiezioni in un primo momento poste non erano effettivamente del tutto esatte. Vi do lettura del suddetto parere:

« La Commissione finanze e tesoro, alla luce di nuovi elementi di giudizio comunicati successivamente alla trasmissione del parere formulato in data 18 novembre 1959, ha riesaminato il provvedimento in esame e non ha riscontrato rilevanti osservazioni da fare circa l'indicazione della copertura finanziaria che potrebbe essere completata tuttavia con l'aggiunta all'articolo 14 del seguente comma: "Alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al primo comma dell'articolo 5 si provvederà con gli stanziamenti già iscritti in bilancio negli appositi capitoli".

Per quanto riguarda le osservazioni già formulate nel precedente parere si chiarisce che esse non hanno valore ostativo agli effetti della copertura finanziaria ».

Per quanto riflette l'emendamento proposto mi riservo di parlarne in sede di discussione dei singoli articoli.

Il disegno di legge in esame si articola brevemente e ci dà la possibilità di distinguere il personale a contratto a termine

rinnovabile e il personale a prestazione salaria.

L'articolo 1 dà alla Presidenza del Consiglio e al Ministero del turismo e dello spettacolo la facoltà di utilizzare, per le esigenze di determinati servizi speciali, personale estraneo alla Amministrazione. Tale personale viene distinto in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria. L'articolo 2 ripartisce il personale a contratto a termine in tre gruppi. Ogni gruppo comprende diverse categorie. Il primo gruppo, per esempio, comprende: « redattori, recensori, commentatori, traduttori, *speakers*, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici ». Gli articoli 3 e 4 recano norme relative all'accertamento dei requisiti richiesti al personale a contratto, al suo numero e alla sua retribuzione.

L'articolo 5, fissata in tre anni la durata del contratto, elenca i motivi che consentono il licenziamento. L'articolo 6 tratta del rinnovo del contratto. A questo proposito la Commissione finanze e tesoro, nel suo parere del 18 novembre 1959, rilevò che « il tipo di assunzione a contratto rinnovabile presenta il grave inconveniente che se alla fine del triennio il contratto non viene rinnovato, resta praticamente ugualmente valido senza fissazione di termine e si trasforma automaticamente e tacitamente in contratto a tempo indeterminato con tutti i relativi vantaggi che scaturiscono dal combinato disposto degli articoli 6 e 9 ». Ma chi bene legge il secondo comma dell'articolo 6: « Il servizio prestato oltre la data di scadenza del triennio senza che sia intervenuta da parte dell'Amministrazione la esplicita comunicazione della rinnovazione del contratto non costituisce titolo per la rinnovazione stessa, ma dà diritto soltanto alla corresponsione della retribuzione per il periodo prestato oltre tale data » si persuade che l'osservazione della 5ª Commissione non è esatta. È chiaro infatti che il contratto non può essere rinnovato che esplicitamente e che per il servizio prestato successivamente alla scadenza del contratto il personale non avrà diritto altro che alla normale retribuzione.

L'articolo 7 tratta delle indennità da corrispondersi al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per quel che riguarda l'ultimo comma di questo articolo dico subito che mi riservo, in sede di discussione dei singoli articoli, di fare delle osservazioni e di presentare eventualmente un emendamento.

All'articolo 8 è prevista l'emanazione di un regolamento per la disciplina del personale di cui trattasi.

Per quanto non è previsto dai precedenti articoli, l'articolo 9 prevede l'applicazione delle vigenti disposizioni sull'impiego privato.

L'articolo 10 tratta del personale a prestazione saltuaria, che deve essere distinto da quello a contratto rinnovabile di cui abbiamo finora parlato. Per tale personale, che presta pochissime ore di servizio al giorno, tanto che la sua attività prevalente si svolge in altro settore, si prevede una disciplina del tutto particolare, come risulta dagli articoli 10 e 11. Detto personale, utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi, non ha diritto infatti ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, nè ad indennità di licenziamento.

L'articolo 13, con norma transitoria, prevede la sistemazione del personale attualmente in servizio. L'articolo 14 reca norme relative alla spesa per le due anzidette categorie di personale. A questo articolo mi riservo di presentare degli emendamenti sostitutivi e uno aggiuntivo, quest'ultimo suggerito dalla Commissione finanze e tesoro.

Tutte queste norme contenute nel disegno di legge sono invocate da molto tempo dal personale interessato. Dal canto mio ritengo che la Commissione possa con tutta tranquillità dare la sua approvazione al disegno stesso.

P E S S I . Mi dispiace di non potermi trovare d'accordo, come era mio desiderio, con il relatore per l'approvazione del disegno di legge. Vi sono alcune norme del provvedimento che mi rendono molto perplesso, anzi contrario.

Aprò anzitutto una parentesi. Vorrei pregare che i pareri sui disegni di legge ci ve-

nissero forniti per tempo. È stato accennato dal relatore ad un parere della Commissione finanze e tesoro del quale io vengo solo ora a conoscenza.

P I C A R D I , *relatore*. Ma il parere ora è favorevole.

P E S S I . Non importa. È sempre un elemento di giudizio maggiore nei confronti del disegno di legge. Noi ci troviamo molto spesso di fronte ad obiezioni formulate in pareri che non conosciamo e che apprendiamo solo dal relatore. Ma veniamo al merito del disegno di legge.

Il provvedimento che stiamo esaminando appare inteso a dare una sistemazione a quel personale che è assunto dall'Amministrazione statale, ma non ha i titoli per poter entrare nei ruoli organici. Così è, mi pare.

P I C A R D I , *relatore*. Non è che non abbia i titoli: può non averli, ma è comunque indispensabile, per particolari requisiti, all'espletamento di quel servizio speciale.

P E S S I . Può non averli; comunque resta personale fuori ruolo. Ora io mi domando: se è un personale così necessario all'Amministrazione, che si prospetta per esso un contratto di tre anni rinnovabile, il che fa presumere un'attività permanente, quasi sicura almeno per una determinata aliquota di personale, perchè non si fa un ruolo speciale, che consenta al personale in questione l'ingresso nell'Amministrazione statale, con tutti i benefici e tutti gli obblighi che da tale posizione derivano?

Il provvedimento vuole presentarsi come un vantaggio per determinati lavoratori. Io non so quali siano le condizioni attuali di questi lavoratori. Può darsi che il vantaggio ci sia, ma pur sempre nei limiti di un contratto a termine. Ora noi sappiamo molto bene che il contratto di lavoro a termine è uno dei peggiori contratti che si possano avere. Le organizzazioni sindacali tutte lo avversano, perchè rimane sul lavoratore come una spada che può da un momento all'altro recidere il nodo

del contratto di lavoro! Per questo primo motivo non possiamo essere favorevoli alla approvazione del disegno di legge.

Ma vi è un secondo motivo. Nel disegno di legge si regolano diversi aspetti del rapporto di lavoro e si dà tra l'altro una sistemazione dal punto di vista economico che non consentirebbe una trattazione sindacale. Infatti, il personale di cui si tratta viene ad essere personale extra-organico, quindi personale al di fuori di ogni tutela sindacale. Così, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli si dà una indennità di un mese per ogni anno di servizio prestato, senza che siano garantite le altre condizioni a favore dei lavoratori contenute nei contratti sindacali.

P I C A R D I , *relatore*. C'è la legge dell'impiego privato richiamata dall'articolo 9.

P E S S I . L'articolo 9 si richiama al contratto dell'impiego privato; però dice così: « Per quanto non previsto negli articoli precedenti (ciò che vale, pertanto, sono gli articoli precedenti) si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purchè non incompatibili con la presente legge ». Dunque è la presente legge, è tutto quanto in essa stabilito che vale! Solo nei casi da essa non previsti soccorrono le disposizioni relative all'impiego privato. Ebbene, no, questo non va! O si permette a questo personale di entrare negli organici dello Stato o lo si lascia interamente nell'ambito dell'impiego privato, con tutti i vantaggi e i benefici di questo. Il disegno di legge, così com'è, crea una figura che non è nè quella dell'impiegato statale, nè quella dell'impiegato privato. E non basta, c'è di più, c'è molto di più. C'è addirittura un personale a prestazioni saltuarie che non è garantito in niente! Dice infatti l'articolo 11: « Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, nè ad indennità di licenziamento ». Ma è possibile che nella Repubblica italiana, repubblica fondata sul lavoro, il Parlamento possa varare un disegno di legge simile? Anche se lavora un solo giorno, il lavoratore ha diritto a quello cui

ha diritto. Non può la Repubblica italiana approvare un disegno di legge come questo! Ecco perchè ritengo che non sia possibile per noi accettarlo. Io chiedo pertanto di poter approfondire la materia, di poter prendere contatto con le organizzazioni sindacali per vedere cosa si può proporre per migliorare il provvedimento.

P I C A R D I , *relatore*. Io mi rendo conto delle obiezioni del senatore Pessi. Le ho fatte anche io leggendo il disegno di legge, tanto è vero che ho messo dei punti interrogativi proprio accanto alle norme da lui criticate. Il senatore Pessi dice: facciamo un ruolo speciale. Ho già detto che ciò non è possibile. Non è possibile perchè, data la delicatezza e il carattere veramente specializzato dei servizi, noi creeremmo un ruolo che potrebbe non rispondere alle esigenze dei servizi stessi. Voi avete letto all'articolo 2 quali sono le categorie di personale da assumere a contratto. Si tratta di personale altamente specializzato. Ora, in un concorso, cosa si può richiedere? Il titolo di studio? Noi abbiamo bisogno di gente che conosca bene determinate lingue. Anche a fare un concorso che risultati si avrebbero? E comunque occorrerebbe fare numerosissimi concorsi per tutte le lingue necessarie.

P E S S I . Il problema non è di come si assuma o di chi si assuma. Il problema è di come questo personale venga inquadrato.

P I C A R D I , *relatore*. Il senatore Pessi nella sua prima obiezione ha parlato di ruolo. Ora, non è che stabilendo per legge l'ingresso in una carriera statale noi potremmo stabilire dei requisiti diversi da quelli vigenti per le altre Amministrazioni. Io ritengo che non sarebbe interesse dell'Amministrazione creare un ruolo del genere di quello di cui si tratta. Noi verremmo a disporre di un complesso di gente, non vorrei dire inutile, ma che non può disimpegnare quegli speciali servizi le cui esigenze intende soddisfare il presente disegno di legge.

Per quanto concerne poi il mese di preavviso per il licenziamento, io non so quale sia il pensiero del Governo; comunque la disposizione è ispirata alle norme sull'impiego pri-

vato. La legge sull'impiego privato, difatti, prevede il preavviso di un mese per il licenziamento.

P E S S I . Ma non prevede il contratto a termine.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Lo prevede, e lo spiegherò subito.

P I C A R D I , *relatore*. Vengo all'ultima osservazione del senatore Pessi. L'articolo 11 stabilisce che il personale a prestazione saltuaria non ha diritto al trattamento di previdenza e di quiescenza. Evidentemente si è considerato che quel personale presta la sua opera molto limitatamente. Prendiamo, ad esempio, un recensore. Questi farà una recensione su un articolo oggi, poi ne farà una altra di qui ad un mese o di qui a sei mesi. Non gli si può assicurare il trattamento di quiescenza. D'altra parte c'è da osservare che il disegno di legge è stato sollecitato proprio dagli interessati. Vi è stata persino una lettera al Presidente del Consiglio, pubblicata dal « Paese Sera », nella quale il personale di cui si tratta chiedeva appunto una sistemazione così come è prevista dal disegno di legge. Ora, io dico: se anche non raggiungiamo l'*optimum* — l'*optimum* è sempre peggiore del bene, si dice — con il presente provvedimento daremo pur sempre al personale interessato quella tranquillità e quella sistemazione che esso attende ormai da lunghissimo tempo.

B U S O N I . Mentre prendiamo atto con soddisfazione della presentazione di un disegno di legge di simile tenore, tuttavia dobbiamo richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni punti essenziali.

Nel disegno di legge in discussione abbiamo rilevato la mancanza della possibilità di gravame, da parte del personale a contratto, sui provvedimenti di licenziamento prima della scadenza del contratto per i motivi indicati nelle lettere a), b), c) e d) contenute nell'articolo 5, e l'antigiuridicità della norma in base alla quale il servizio prestato oltre la data di scadenza del triennio, senza che sia

intervenuta la esplicita comunicazione della rinnovazione del contratto, non costituisce titolo per la rinnovazione stessa.

Ciò rappresenta una evidente ingiustizia che va senza meno rilevata, come va rilevato l'arbitrio della mancata corresponsione della indennità di licenziamento nel caso di cessazione per cattiva condotta, per gravi motivi disciplinari e per abbandono del servizio, che non risulta previsto da alcuna norma regolante il rapporto di impiego privato o, a maggior ragione, il rapporto di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato.

Z O T T A . Dichiaro di aderire al disegno di legge, ma nel medesimo tempo debbo fare una dichiarazione relativa al progetto della intangibilità della legge, che testè il ministro Tessitori, durante la discussione del disegno di legge n. 1010, ha definito di carattere costituzionale, concernente lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

La suddetta legge stabilisce delle norme determinanti per l'ammissione nelle carriere dell'Amministrazione dello Stato e pertanto non si deve in alcun modo derogare ai principi basilari, per gli impiegati di ruolo, di una ammissione in carriera attraverso i concorsi, di una progressione di carriera, di tutta una disciplina giuridica concernente le promozioni, delle attività disciplinari giuridiche concernenti le promozioni, i licenziamenti, il trattamento di quiescenza.

Ho detto che sono favorevole alla approvazione del disegno di legge anche perchè, come testè ha detto il senatore Busoni ed è stato precedentemente illustrato dal relatore, esiste una situazione particolarissima la quale non è che importi una eccezione ai principi fissati dal testo unico dello stato giuridico degli impiegati, ma contempla una particolare prestazione di lavoro che per sua natura non può essere riportata sotto quei concetti.

Si tratta, in effetti, di personale che ha una specializzazione tecnica, di personale nei confronti del quale sono inadeguate le norme concernenti il concorso, in quanto può non avere titolo di studio e avere invece, per esempio, conoscenza di moltissime lingue; trattasi di elementi che possono aver superato i limiti di età per accedere al concorso

e tuttavia essere preziosissimi nella prestazione della loro attività tecnica che viene spiegata, qui, nelle forme più varie e differenti.

Tale personale ha, quindi, una caratterizzazione professionale per cui lo Stato ha bisogno dei suoi servizi. Cosa può fare lo Stato in questi casi?

Normalmente abbiamo la figura della formazione dei ruoli e di una progressione di carriera con determinate esigenze. In casi particolarissimi lo Stato ricorre all'individuo specializzato, lo utilizza e lo impiega in due forme diverse: o in una forma continuativa o con prestazioni saltuarie, ossia o mediante *locatio operarum* oppure mediante *locatio operis*.

Nel primo caso abbiamo una *locatio operarum* paragonabile all'impiego pubblico, ma che tale non è per il fatto che non vi è una progressione di carriera, non vi è una stabilità, presenta cioè la caratteristica di aver luogo soltanto in periodi di tempo limitati. È sufficiente leggere l'articolo 2 per rendersi conto del come non si possa stabilire per una categoria di recensori e relatori una progressività di carriera. Come si farebbe, giustamente ha osservato il relatore, a regolare la progressione di carriera in base alla capacità di recensire un libro, di redigere un articolo letterario? Non è possibile fare una carriera per individui che hanno determinate specializzazioni!

Dico questo per confortare me stesso; sono, infatti, preoccupato dinanzi a quelle che possono apparire le insidie verso quella *Magna Charta* che è stata costituita con l'approvazione del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati; e per nessuna ragione intendo transigere su quelli che sono i principi fissati in quel documento. Se noi li infrangessimo ci troveremmo nella necessità di dover rifare quella legge e ci troveremmo a rifare precisamente quel cammino di involuzione che si è compiuto durante e dopo la guerra.

Quindi, gli elementi in questione non devono essere considerati come pubblici impiegati, ma come impiegati privati in considerazione delle prestazioni che essi danno allo Stato, il quale abbisogna della loro specializzazione professionale. Si devono fare due

categorie di questi professionisti: una per quelli che quell'opera svolgono con lavoro continuo, e una per coloro che al contrario spiegano a richiesta la loro capacità.

Per i primi vi è una forma contrattuale a termine di tre anni. Per il lavoro continuativo che i suddetti elementi svolgono è necessaria, come ha già rilevato il senatore Busoni, una certa tranquillità economica, e se noi non la concediamo attraverso l'approvazione del presente disegno di legge, manteniamo tale categoria di lavoratori in uno stato di precarietà e di sfiducia.

P E S S I. Un contratto di tre anni non è concepibile per un lavoratore!

Z O T T A. Dobbiamo considerare che lo Stato è persona onesta per eccellenza, non ha motivo di licenziare un lavoratore se non esiste una motivazione giusta che si può ricercare fra quelle indicate nel testo dell'articolo 5, ossia per scarso rendimento, cattiva condotta, gravi motivi disciplinari, abbandono del servizio.

P E S S I. Ammetto tutta la onestà dello Stato ed anche della burocrazia; tuttavia nello Stato moderno il lavoratore non può essere lasciato in balia del giudizio di altri uomini, deve essere tutelato da leggi precise e mi stupisce che qui si sostenga il contrario.

Z O T T A. Nel rapporto di impiego privato forse lei, senatore Pessi, ravvisa delle garanzie superiori a quelle stabilite in questo disegno di legge?

P E S S I. Senza dubbio; per prima cosa nel rapporto di impiego privato non c'è il contratto a termine che non è assolutamente possibile accettare!

G I R A U D O, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo Stato non può accettare la forma di contratto continuativo data la natura del lavoro!

P E S S I. Perché non è possibile un contratto continuativo? Quando non c'è più la-

voro il lavoratore viene sospeso come accade anche in tutte le aziende private.

Z O T T A. Faccio osservare che noi veniamo a dare delle garanzie maggiori di quelle prescritte per gli impieghi privati, in quanto il licenziamento del personale contemplato postula l'esistenza di uno di questi motivi: scarso rendimento, cattiva condotta, gravi motivi disciplinari, abbandono del servizio.

L'articolo 5, poi, dice:

« Il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione... ».

Per questo dicevo poc'anzi che lo Stato è una persona onesta.

Ora, c'è da considerare la questione relativa al disposto dell'articolo 11, concernente l'altra categoria, quella di coloro che sono stati ingaggiati per un determinato servizio, quello che chiamiamo *locatio operis*, e per i quali non dovrebbe sorgere nessuna preoccupazione.

Abbiamo un individuo che, per la sua competenza in critica letteraria, viene incaricato di fare una recensione — potrebbe essere il caso del nostro Francesco Flora —, e per questo lavoro gli viene corrisposto un determinato emolumento. Si tratta, in sostanza, di professionisti i quali hanno già un'attività propria e sono richiesti solo per determinati lavori; è quindi naturale che per loro non debba essere previsto alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, nè indennità di licenziamento; qui si tratta di incaricati e perciò la cosa è diversa. Ma se si tratta di personale, deve entrare in quell'altra categoria e deve avere la garanzia del lavoratore, anche se lavora un'ora soltanto.

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Mi permetto di fare osservare che, poichè siamo in sede di discussione generale, il dibattito dovrebbe vertere sulle basi essenziali e fondamentali del disegno di legge, non sulle singole norme, che esamineremo poi, quando si tratterà

dei singoli articoli. Pertanto, non è il caso di occuparci adesso della durata del contratto, se debba essere di tre anni, di quattro o di uno.

Pongo una questione di principio, e tale questione è stata risolta da noi legislatori con lo stesso articolo al quale si richiamava il senatore Zotta; è risolta, cioè, dall'articolo 380 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la facoltà delle singole Amministrazioni statali di assumere — l'articolo non dice « esperti », ma in sostanza noi diciamo esperti perchè si tratta di persone specializzate — personale con decreto del Ministro competente, decreto che naturalmente va registrato. Secondo l'articolo 380 del citato decreto, il personale da assumere deve appartenere o ai professori di università, o ad un organo consultivo dell'Amministrazione centrale o, terza ipotesi, deve trattarsi di persone che abbiano notoriamente una particolare competenza in una determinata materia.

Dal punto di vista giuridico, il problema è già risolto e infatti — faccio un esempio — negli uffici per la riforma della pubblica Amministrazione, io assumo degli esperti per lo studio di determinati problemi. Naturalmente, ai sensi dell'articolo 380, debbo attingere a quelle tre categorie, per le quali è fissato un compenso, e c'è nel bilancio della Presidenza del Consiglio — essendo io un Ministro senza portafoglio — una impostazione finanziaria dalla quale traggio i fondi per pagare questi esperti che normalmente vengono assunti per la durata dell'anno finanziario, allo scadere del quale posso rinnovare l'incarico per un altro anno.

Sotto l'aspetto giuridico, la questione è la stessa, in quanto questi incarichi, per l'articolo 380, sopra citato, comma terzo, sono rinnovabili per non più di due volte; con questo disegno di legge, in definitiva, non si fa altro che applicare ad una determinata Amministrazione il criterio di assunzione di esperti. Difatti l'articolo 1 del disegno di legge in esame dice:

« La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata re-

lativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonché di quella relativa ai servizi dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi ».

Non è quindi a parlarsi di un ruolo organico perchè, se sono persone estranee alla Amministrazione dello Stato, non sono impiegati statali. Perciò, il problema di fondo consiste nello stabilire se l'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, per i servizi d'informazione eccetera, abbia, o non, bisogno degli esperti specializzati che, secondo l'articolo 2, vengono divisi in due gruppi, a seconda della loro specializzazione.

Ora, non c'è nulla di eretico in tutto questo, dal punto di vista giuridico, e non c'è nulla di eretico dal punto di vista del rapporto tra datore di lavoro e prestatore di opera.

Qui è a parlarsi di un problema di esigenze che debbono essere soddisfatte da uno Stato moderno, e non potete non tenere presente che tali esigenze non potrebbero essere soddisfatte se congegnamo in ruoli questo personale, perchè oggi ci può essere bisogno di un traduttore, domani di cinque, e così via; oggi può esserci bisogno di dieci esperti fonografici, domani no. Ecco perchè bisogna fare una legge particolare; il caso particolare ed eccezionale, del resto, trova il suo fondamento, in linea di diritto, in quella che è l'impostazione giuridica dello statuto degli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 380 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Il problema di fondo, quindi, dovrebbe porsi in questi termini: o assumiamo esperti, e tutto sta a stabilire a quali condizioni, — è questo il problema posto dall'esame del disegno di legge — o, invece, stabiliamo che sia fatto un ruolo ai sensi dello stato giuridico degli impiegati dello Stato e, quindi, abbandoniamo la legge sull'impiego privato o altre pattuizioni che possono intervenire con le Amministrazioni stesse. Tuttavia, poichè un ruolo non è possibile su questo terreno, per gli inconvenienti che sono, mi pare, evidenti,

rilevo che si esige e richiede, dalla pubblica Amministrazione, un determinato settore cui attingere, soprattutto per quanto concerne l'arte, lo spettacolo eccetera. Per queste considerazioni, si è cercato e si cerca con questo disegno di legge di risolvere il problema della sistemazione di questo personale che viene distinto in due categorie: personale a termine rinnovabile e personale, invece, che viene assunto saltuariamente, per una determinata, unica prestazione e che fruisce di compenso *ad operam*. In questo secondo caso, si tratta, in sostanza, di professionisti che l'articolo 380 del predetto decreto chiama « gli incaricati di una determinata materia ».

Ritengo, pertanto, che quando si passerà a discutere del modo di assunzione, di licenziamento — in determinate ipotesi — e del trattamento economico, in ordine al personale della prima categoria, potremo esprimere le nostre opinioni; per il momento si tratta particolarmente dei problemi fondamentali, ispiratori e determinanti di questo disegno di legge, a prescindere dalle esigenze del personale, attualmente in servizio in una situazione precaria e per cui, come abbiamo sentito, ci sono state delle proteste in relazione ad esigenze che attendono soddisfazione da 10 anni circa.

P E S S I . Si tratta di un personale praticamente quasi in pianta stabile!

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Questo non interessa e, del resto, siete troppo esperti in linea di diritto per non consentire con me che la durata delle prestazioni non può influire sulla soluzione della questione che stiamo discutendo.

Per le considerazioni fatte, dunque, mi pare che questo disegno di legge non possa essere tacciato di eresia giuridica, salvo lo studiarne la forma e il vedere fino a che punto potrà essere modificato, nei singoli articoli, il trattamento che in esso viene previsto.

P R E S I D E N T E . La discussione è stata molto ampia e ritengo che potremmo passare senz'altro all'esame degli articoli.

P E S S I . C'è ancora un punto che vorrei esaminare meglio e discutere con gli interessati e, perciò, proporrei alla Commissione la sospensione della discussione su questo disegno di legge, per poter essere più aggiornato e in condizioni tali da esprimere, con conoscenza di causa, il mio avviso.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io tengo innanzitutto a precisare che ero relatore di questo disegno di legge, prima di avere l'incarico di Governo, e non nascondo che alcune delle perplessità espresse dai colleghi Picardi, Busoni e Pessi le ho avute allora anch'io. Ma, divenuto Sottosegretario e viste le cose come stanno e l'attesa del personale nonchè la natura dei servizi, mi sono convinto dell'opportunità di questa legge e della urgente necessità della sua approvazione. Essa non rappresenta la meta desiderata, ma costituisce, senza dubbio, un passo soddisfacente, soprattutto per la sistemazione degli incaricati nella distinzione prevista tra personale con contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria. Si tratta di considerare la natura di questi servizi ed anche le caratteristiche di questo personale.

I servizi della Presidenza del Consiglio che si riferiscono alle informazioni ed alle proprietà letterarie impegnano un personale che ascende ad oltre 400 persone, di cui 141 incaricati. Si tratta di personale a collaborazione fissa — cioè a collaborazione costante o periodica —, e personale a collaborazione saltuaria. A quest'ultima categoria appartengono, ad esempio, quelli che sono chiamati a recensire libri su materie scientifiche e in genere su argomenti che esigono conoscenze specializzate. Essi possono quindi essere impegnati due, tre o più volte all'anno, ma non in maniera costante, nè a scadenze periodiche. Queste persone non svolgono un'attività esclusiva presso la Presidenza del Consiglio, ma hanno un'attività professionale propria.

C'è poi da tenere presente che alcuni servizi sono in via di assestamento e di essi se ne potrà parlare in sede di discussione della legge per la Presidenza del Consiglio.

P E S S I. Questa legge arriverà nel 2000!

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. È già pronta e quindi arriverà presto!

G I R A U D O, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Alcuni di questi servizi potranno essere in quella sede meglio definiti, il che porterà anche ad una stabilizzazione del personale non di ruolo ad essi attualmente addetto e quindi ad una situazione per tale personale più tranquilla e definitiva.

Oggi si tratta di dare al personale incaricato, che effettivamente esercita un'attività continua, le garanzie di cui al disegno di legge in discussione. A favorire il maggior numero di essi potrà servire l'emendamento all'ultimo articolo, emendamento rivolto a conglobare in una cifra unica le due cifre oggi specificamente riferite agli incaricati e ai collaboratori. Ciò potrà consentire il passaggio nel settore « incaricati » anche di quei collaboratori la cui attività si dimostri meno saltuaria. Questo è un emendamento che, di accordo con il relatore, intenderemmo presentare.

Con il presente disegno di legge, noi veniamo incontro ai desideri e alle aspirazioni del personale. Appena ricevuto l'incarico di Governo, io ho scritto una lettera ai capi servizio per assicurare che avrei fatto tutto il possibile per accelerare la discussione e l'approvazione del disegno di legge.

Nel sollecitarvi a farlo adempio a questo mio impegno.

Sono d'accordo che si tratta di una legge imperfetta, ma bisogna riconoscere che trovare per il momento una formula di più precisa chiarezza è alquanto difficile.

Io non ho niente in contrario a che si approfondisca l'esame dei singoli articoli ma faccio presente, ripeto, che il disegno di legge costituisce un passo soddisfacente e rispondente per ora a quanto di essenziale è richiesto dal personale. Ritengo che il Senato potrebbe ora decidere favorevolmente, sia pure riservandosi di presentare, in seguito, provvedimenti più ampi e circostanziati per definire meglio la materia.

P R E S I D E N T E. Tenuto conto dell'urgenza che hanno gli interessati, ritengo che, dopo questa esauriente discussione, si potrebbe passare all'esame degli articoli. Senza alcuna intenzione di dispiacerli, vorrei pregare il senatore Pessi di consentire ad esprimere le sue opinioni in sede di discussione degli articoli. In tal caso la discussione generale dovrebbe considerarsi chiusa.

B U S O N I. Avendo saputo dal Sottosegretario che c'è in programma un emendamento da parte del Governo, vorrei avere la possibilità di conoscere tale proposta e, nello stesso tempo, considerare quelle modifiche che potremo proporre da parte nostra. Per queste ragioni, riterrei opportuno rinviare la discussione degli articoli.

P E S S I. Sono dolente di non potere soddisfare il desiderio del Sottosegretario, ma d'altra parte sono convinto che le obiezioni da me sollevate abbiano un valore evidente. Oggi come oggi accetto la chiusura della discussione generale, restando inteso che l'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta, e prego che mi si faccia avere, nel frattempo, una copia degli emendamenti e del parere della 5^a Commissione.

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Mi permetto fare osservare che ciò dipenderà dalla diligenza di ciascuno di noi. Il parere della 5^a Commissione e la copia degli emendamenti dovrebbero essere depositati presso la Segreteria, e ciascuno di noi dovrebbe andare a prenderne conoscenza.

P E S S I. Con la sua esperienza di parlamentare, sa benissimo che ognuno di noi va a casa, ritorna il giorno prima o il giorno stesso della riunione, non trova nella casella le cose necessarie e difficilmente riesce ad orientarsi. La questione è solo questa.

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sono d'accordo. Ricordo, infatti, che a Udine, una volta, in consiglio comunale sono stato rim-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)42^a SEDUTA (5 ottobre 1960)

proverato proprio per questo e mi è stato detto: « Lei avrebbe dovuto andare a vedere in Segreteria! ».

P E S S I. Credo, dunque, che si possa rinviare la discussione alla prossima seduta.

Mi dispiace per il personale interessato, ma ritengo che convenga ritardare di qualche giorno e cercare di fare meglio.

P I C A R D I, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà al rinvio; tuttavia, se la preoccupazione è motivata solo dagli emendamenti, poichè questi sono di natura finanziaria, proporrei ...

B U S O N I. Contiamo presentarne anche noi!

P I C A R D I, *relatore*. Dicevo, dunque, che proporrei di accettare il parere della 5^a Commissione e quel conglobamento di cifre di cui ha parlato il Sottosegretario. A meno che voi non vogliate presentare altri emen-

damenti, qui si tratta di cosa della massima semplicità.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale. Circa l'esame degli articoli, visto che si intende proporre altri emendamenti, e non di ordine finanziario, credo non si possa fare a meno di rinviarlo; tuttavia, potremmo, per intanto, essere d'accordo per l'articolo 1, che non presenta, mi sembra, alcuna difficoltà.

P E S S I. È opportuno rinviare l'esame e l'approvazione di tutti gli articoli.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari